

Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 203/05, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Art. 1. Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale

Per incentivare l'attività dei Comuni alla lotta dell'evasione dei tributi statali, viene loro riconosciuta una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità per la trasmissione ai Comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale.

Art. 1-bis. Semplificazione delle procedure di iscrizione al Registro delle imprese ed al REA

Prevede l'adeguamento (semplificazione e razionalizzazione) delle norme del regolamento istitutivo del Registro delle imprese, anche a seguito della riforma del diritto societario.

Art. 2 – Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza

Controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione in caso di pericolo per la riscossione dei tributi

Se vi è pericolo per la riscossione dei tributi, l'Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti d'imposta, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 3 – Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

Riforma della riscossione

A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale saranno attribuite all'Agenzia delle entrate che con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procederanno alla costituzione della società "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro. All'atto della costituzione della nuova società "Riscossione S.p.a." verrà approvato lo statuto e la nomina delle cariche sociali la cui maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sarà composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale sarà scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

Espropriazione del quinto dello stipendio

L'espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro è possibile in caso di non versamento delle imposte. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio avviene mediante l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito:

- a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali sia maturato anteriormente alla data di tale notifica il diritto alla percezione;
- b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Assegnazione di nuove rivendite di generi di monopolio

Il comma 42-bis prevede che, con regolamento del Direttore Generale dell'AAMS siano stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

Art. 3-ter – Canoni demaniali marittimi

Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso, in relazione alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico-ricreativo, il relativo termine, peraltro già differito al 10 dicembre 2005, è prorogato al 15 dicembre 2005.

Art. 5 – Plusvalenze finanziarie delle società

È prevista l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate sulle partecipazioni possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione ed i costi specificamente inerenti al realizzo delle stesse.

Per la "*participation exemption*" (Pex) viene, infatti, introdotto l'obbligo del possesso ininterrotto della partecipazione di diciotto mesi anziché di dodici e le plusvalenze realizzate sono esenti soltanto per il 95%.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto n. 203 in argomento

Art. 7 – Spese di manutenzione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 ottobre 2005, per gli immobili ad uso abitativo locati dalle imprese non è più consentito detrarre forfetariamente il 15% del canone di locazione, ma soltanto le spese effettivamente sostenute per la loro manutenzione e documentate fino al tetto massimo del 15% del canone.

Restano invariate le disposizioni concernenti le spese di manutenzione relative agli immobili locati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa.

Art. 8 – Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari

L'articolo istituisce il Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. Il suddetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 154 milioni di euro per il 2006, a 347 per il 2007, a 424 per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010, e a 243 per il 2011.

Detta previsione va letta unitamente al Decreto di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri sul conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari che regolerà anche le modalità di accesso al credito e le compensazioni per le imprese, rispetto alle quali si registra ancora poca chiarezza.

C'è comunque da osservare che lo stanziamento a favore del suddetto Fondo è inferiore rispetto a quanto preannunciato dal Governo nei mesi passati.

Art. 11. quinquiesdecies. Disposizioni per la diffusione dei giochi, anche a distanza (completamente nuovo)

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce con propri provvedimenti, entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento *on line*, prevedono, in particolare:

- a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;
- b) l'estensione al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione, che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;
- d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, attraverso le attuali reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti.

Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un **meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi** del lotto, del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

- a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
- b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio.

Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché' attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

- a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;
- b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché' dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
- c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 1 (Maxiemendamento)

Comma 88. Bonus fiscale carburanti

Prevede la proroga al 31 dicembre 2006 delle disposizioni sul “bonus fiscale” per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Comma 89. Differimento applicazione tariffa rifiuti

Dispone il differimento al 31 dicembre 2006 dell'applicazione della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al dPR n. 158/99, in sostituzione della tassa rifiuti, per i Comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85% o compreso tra il 55 e l'85%.

Comma 204, lett. b). Repertorio presidi protesici ed ortesici

In materia di assistenza protesica, è disposta l'istituzione, su proposta del Ministero della Salute e a modifica della regolamentazione esistente, del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del servizio sanitario nazionale.

Comma 232. Aumento delle sanzioni pecuniarie

Con dPR dal adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi delle sanzioni pecuniarie, assicurando un'entrata non inferiore a 100 milioni di euro per il 2006 e 200 milioni di euro per il 2007.

Comma 233. Fondo per le famiglie e lo sviluppo economico

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito un fondo con una dotazione per il 2006 di 1.140 milioni di euro.

Comma 234. Assegno per figli nati o adottati nel 2005

Per ogni figlio nato o adottato nel 2005 è concesso un assegno pari a 1.000 euro.

Comma 235. Assegno di contribuzione per figli fino a tre anni di età

Al fine di contribuire alle spese sostenute nel 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 è erogato un assegno pari a 160 euro.

Comma 239. Spese sostenute per il pagamento della frequenza di asili nido

Con riferimento al periodo di imposta 2005, spetta una detrazione del 19% dall'imposta lorda, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del dPR n. 917/86, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Comma 240. Devoluzione del 5 per mille

Per il 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale, il contribuente può destinare, a sua scelta, una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/97; al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università; ad attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Commi 244 e 245. Indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie ed hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dal 2006, un apposito fondo. Ai benefici sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno per il *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Comma 256. Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione

A decorrere dal 2006 è istituito, presso la pResidenza del Consiglio, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

Comma 259. Riduzione di un punto del costo del lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla *Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti* nel limite massimo complessivo di un punto percentuale, nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della Gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89, nonché di riduzione del costo del lavoro.

Comma 261. Rideterminazione dei premi INAIL

La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

Commi 263-268. Distretti produttivi

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche collaborando con le associazioni imprenditoriali.

L'adesione ai distretti da parte delle imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

Ai distretti produttivi si applicano disposizioni: fiscali, che prevedono che le imprese appartenenti al distretto possano congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini IRES, con la possibilità di concordare con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese da versare in ciascun esercizio, con ripartizione del carico tributario rimessa al distretto; amministrative, che consentono alle imprese, al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità, di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni per il tramite dei distretti, nonché di ottenere contributi erogati sulla base di leggi regionali, statali o comunitarie presentando le relative istanze mediante un unico procedimento collettivo; finanziarie, che prevedono, al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti

concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze propone inoltre le misure occorrenti per assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai *confidi* quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea, nonché per favorire il rafforzamento patrimoniale dei *confidi* e la loro operatività; per la ricerca e lo sviluppo: al fine di accrescere la competitività delle pmi e dei distretti industriali è a tal proposito costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Le norme previste in favore dei distretti produttivi si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale di cui all'art. 36 della legge n. 317/91 ed ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge n. 83/89.

Comma 279. Autenticazione degli atti aventi ad oggetto alienazioni o garanzie sui veicoli

L'autenticazione degli atti aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata gratuitamente dai dirigenti del Comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge n. 264/91 presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista, ovvero da un notaio.

Comma 282. Estensione della possibilità che i confidi gestiscano fondi pubblici

Ai sensi dell'art. 13, comma 55, del DL n. 269/2003, i *confidi* che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto gestissero fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i *confidi* possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. Il termine di tre anni è prorogato a cinque.

Commi 283 e 284. Promozione del turismo all'estero

L'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 143/98 dispone che i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Le finalità sono estese alle attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico e ad incrementare i flussi turistici in Italia.

Il DL n. 251/81 istituisce presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee; i finanziamenti verranno concessi anche a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia.

Comma 312. Aumento delle sanzioni per illeciti ambientali

Le sanzioni amministrative relative ad illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e cinquanta nel massimo.

Commi 342-364. Apparecchi da gioco

Il disegno di legge interviene sulle disposizioni in tema di apparecchi per il gioco lecito, in particolare modificando gli artt. 86 e 110 del TULPS e le norme relative all'imposta sugli intrattenimenti (dPR n. 640/72).

Va anzitutto sottolineato che, in base alla modifica del terzo comma dell'art. 86 del TULPS, sarà possibile installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS non più esclusivamente negli esercizi pubblici di cui al primo e al secondo comma dell'art. 86 (esercizi di somministrazione, ricettivi, sale giochi, stabilimenti balneari, enti collettivi, circoli privati) o in quelli autorizzati all'esercizio delle scommesse (art. 88), ma anche in esercizi commerciali, in esercizi pubblici diversi da quelli summenzionati, in altre aree aperte al pubblico.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, va evidenziata la previsione di un'ulteriore tipologia di apparecchio idoneo al gioco lecito ai sensi dell'art. 100, comma 6, nuova lett.b): si tratta degli apparecchi, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis del dPR n. 640/72, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze definirà il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita, la percentuale minima della raccolta da destinare alle vincite, l'importo massimo delle stesse, le specifiche di immutabilità e di sicurezza, le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla lett.b). In sostanza, si tratterà di terminali che, negli esercizi in cui sarà permesso, consentiranno al cliente di giocare in connessione con un elaboratore collegato alla rete.

Per quanto concerne le altre macchine di cui all'art. 110, comma 6, ora lett. a), le modifiche riguardano la possibilità di attivazione, oltre che con una moneta metallica, ora non superiore ad un euro, anziché 50 centesimi, mediante appositi diversi strumenti di pagamento elettronico definiti dal MIPAF. La durata minima della partita è di 4 secondi, mentre la singola vincita viene elevata da 50 a 100 euro. Va detto, poi, che il ciclo complessivo nell'ambito del quale le vincite non devono risultare inferiori al 75% viene innalzato da 14.000 a 140.000 partite.

Viene modificato poi il regime sanzionatorio, anzitutto con la previsione di una sanzione pecuniaria più elevata nel massimo per chi consente l'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 (che, lo si ricorda, sono quelli che danno premi in denaro) ai minori di anni 18. In questo caso, è prevista anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni.

A chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed alle prescrizioni di legge si applica una sanzione pecuniaria inferiore a quella attuale, che va da 4.000 a 40.000 euro: la nuova sanzione va 1.000 a 6.000 euro, ma si applicherà in riferimento a ciascun apparecchio, nonché nel caso in cui l'esercente, pur essendo le macchine conformi a legge, corrisponderà a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.

A chi, invece, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi o congegni per i quali non siano rilasciati i titoli autorizzatori, si applicherà una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

Nei casi di accertamento delle violazioni di cui sopra, i Monopoli di Stato non potranno rilasciare autorizzazioni agli interessati per un periodo di 5 anni.

La confisca e la distruzione divengono obbligatorie nel caso di apparecchi per i quali si riscontri la mancanza dei titoli autorizzatori.

La sanzione accessoria della sospensione dell'attività applicata dal Sindaco nel caso in cui l'autore degli illeciti sia titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS ovvero di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande viene diminuita, nel massimo, da sei mesi a 30 giorni, mentre diviene obbligatoria l'applicazione della sospensione della licenza da parte del questore, per un periodo non superiore a 15 giorni, (attualmente fino a tre mesi), ma solo quando siano riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi ed alla reiterazione delle violazioni.

Per il rilascio dei nulla osta previsti dall'art. 38 della legge n. 388/2000 ai produttori, agli importatori ed ai gestori degli apparecchi sarà necessario il possesso delle licenze di cui al nuovo terzo comma dell'art. 86.

Entro il 1° luglio 2006 gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), potranno essere installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica, di cui all'art. 14-bis del dPR n. 640/72, che garantiscano l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. In tal modo si riapre il termine per la connessione alla rete degli apparecchi.

A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), è fissato nella misura del 12% delle somme giocate (attualmente è del 13,5%).

Entro il 31 gennaio 2006 l'AAMS definirà i requisiti che dovranno possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica.

L'Amministrazione dei Monopoli eseguirà, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici (biliardini, flipper, ecc.). Nel caso in cui detti versamenti siano omessi, carenti o intempestivi, l'esito del controllo automatizzato sarà trasmesso al contribuente. Le somme che risulteranno dovute a titolo di ISI, nonché di interessi e sanzioni, saranno iscritte a ruolo, esecutivo a titolo definitivo nel termine di scadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Le cartelle di pagamento dovranno essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.